

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CEDERNA, BASSANINI, ZANGHERI, REICHLIN, ALBORGHETTI, MATTIOLI, SCALIA, RUTELLI, TEODORI, RODOTÀ, NICOLINI, BECCHI, TESTA ENRICO, MINUCCI, VISCO, RONCHI, CERUTI, BOSELLI, GRAMAGLIA, BEEBE TARANTELLI, BALBO, GUERZONI, DE JULIO, BERNOCCO GARZANTI, BERTONE, DIAZ, LEVI BALDINI, LA VALLE, MASINA, PICCHETTI, SAPIO, PAOLI, PINTOR, RIZZO

Presentata il 26 aprile 1989

Interventi per la riqualificazione di Roma
capitale della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una legge organica per Roma capitale a parole è accettata da tutti i gruppi politici rappresentati in Parlamento. Ma, negli ultimi due anni, più che dall'esigenza di organicità, l'azione parlamentare, almeno per la materia oggetto della presente proposta, è sembrata ispirata dalla affannosa rincorsa dell'emergenza: così è avvenuto, nel corso del 1987, con il decreto-legge n. 380 del 16 settembre 1987 convertito dalla legge n. 453 del 29 ottobre 1987. Così sta avvenendo, nel corso degli ultimi mesi, a partire dall'assai incerta e complessa vicenda della conversione del decreto-legge 30 dicembre

1988, n. 552, come è noto reiterato, per decorrenza dei termini, con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67 e successivamente con decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165.

Anzi, nel corso dell'esame del citato decreto n. 552 del 1988, probabilmente a causa del protrarsi dell'inutile attesa di una legge compiuta, sono state proposte correzioni del testo governativo che, lungi dal poter essere considerate organiche, avrebbero rischiato di rinviare *sine die* la discussione del provvedimento adatto a rispondere adeguatamente alla solenne mozione approvata dal Parlamento il 6 febbraio 1985, a larga maggioranza.

Dalla proposta che qui di seguito si illustra, vogliamo innanzitutto sottolineare la novità dell'impostazione:

il capo I raggruppa e specifica con il massimo dettaglio possibile in questa fase i concreti obiettivi del provvedimento;

il capo II identifica gli organismi che dovranno attuare la legge e ne prescrive articolatamente la composizione ed i compiti;

il capo III è riservato alla descrizione delle procedure;

il capo IV, finalmente, contiene le norme per l'acquisizione pubblica dei beni immobili oggetto degli interventi previsti.

È bene chiarire che la tesi centrale della legge è che l'interesse del Parlamento e dello Stato per Roma capitale si deve sostanziare nel deciso avvio della « riqualificazione » della città. Tale riqualificazione si potrà ottenere solo attraverso l'avvio simultaneo di tre operazioni: decongestionando e valorizzando l'area centrale insieme con il suo enorme patrimonio archeologico e storico-artistico;

avviando, a partire dalla nuova localizzazione dei ministeri, la riqualificazione della periferia orientale della città;

ristrutturando complessivamente il sistema di mobilità dell'area romana e basandolo sulla costituzione di una rete pubblica integrata, su ferro e in sede propria.

La responsabilità primaria del Governo e la costituzione di una struttura operativa *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha almeno due motivazioni:

tutti gli interventi previsti hanno come motore temi di interesse primario dell'amministrazione centrale (il patrimonio archeologico e storico-artistico, la nuova sistemazione dei ministeri, la rete ferroviaria integrata di interesse metropolitano);

non è pensabile che un'operazione con queste caratteristiche e questa com-

plexità possa essere avviata e portata a compimento senza un'organizzazione dei poteri disegnata *ad hoc* e che privilegi, nell'assunzione delle decisioni anche attuative, l'autorità che detiene le maggiori responsabilità di tutela dell'interesse collettivo e che, oltretutto, deve assumersi gli oneri finanziari degli interventi previsti.

E quindi, se è riconosciuto che l'impegno dell'amministrazione centrale deve essere rilevante, se è da tutti invocata l'urgenza e se, infine, nessuno degli enti territoriali competenti può sintetizzare al suo interno i necessari poteri e le necessarie capacità, è bene che le opportune forme di coordinamento siano previste da un apposito provvedimento e non affidate al caso o alla buona volontà.

Permangono, beninteso, per i presentatori della proposta alcune diversità di opinione sull'impianto istituzionale più adeguato allo scopo. Ma il dibattito consentirà di confermare o correggere, su questo punto, la soluzione qui abbozzata.

LO SPOSTAMENTO DEI MINISTERI E IL RIUSO DELLE AREE DISMESSE.

Ma le modalità attraverso le quali sono state individuate le priorità per conferire a Roma l'assetto della « capitale europea dello Stato alle soglie del 2000 » (come recita la già richiamata mozione parlamentare approvata il 6 febbraio 1985) richiedono ulteriori spiegazioni. Se il provvedimento parte dalla convinzione che l'omologazione della città agli *standard* di qualità urbana delle altre capitali europee si ottiene avviandone la riqualificazione con azioni significative, va chiarito che vi sono alcune condizioni per la riuscita dell'insieme delle azioni previste.

In primo luogo, gli uffici ministeriali (e di altra natura) trasferiti ad oriente non devono in alcun modo essere sostituiti da funzioni che comportino un analogo carico urbanistico sulle aree centrali. Di quelle sedi e di quei siti va fatto un uso leggero, finalizzato alla più ampia valorizzazione del « sistema » dei Fori e

dell'Appia antica. Il destino degli immobili dismessi dovrà essere deciso con le procedure previste dagli articoli 2, 9 e 10 del testo che si illustra. Fin d'ora può comunque dirsi che l'obiettivo di formare vuoti urbani attrezzati, parchi verdi e archeologici, ampie zone pedonali, eccetera, richiede la demolizione di alcuni degli edifici *ex ministeriali*, operazione essenziale, tra l'altro, per la più corretta valorizzazione di alcune aree di interesse archeologico oltre che opportuna per motivi di qualità urbanistica dell'intervento (basta pensare allo sgraziato salto di quota che separa la via Cernaia dal piano degli scavi delle Terme di Diocleziano, frutto della sommaria sistemazione della zona dopo l'edificazione del Ministero delle finanze).

In secondo luogo, la qualificazione della città non può essere perseguita operando solo sul centro storico. Anzi, è ormai noto che la stessa salvaguardia del centro storico si può ottenere solo se si dota la città di altri luoghi destinati ad ospitare funzioni di prestigio. È allora essenziale il controllo della « qualità » delle funzioni che si trasferiscono, e perciò nel sistema direzionale orientale devono essere collocati gli uffici ministeriali principali e rappresentativi. Se il trasferimento fosse limitato ad uffici pubblici secondari e a funzioni private di tipo marginale, verrebbero immediatamente meno non solo l'obiettivo della riqualificazione della periferia orientale, ma gli stessi più generali obiettivi della riqualificazione del centro storico e progressivamente dell'intera città.

È evidente che un tale programma non può non essere accompagnato da una profonda trasformazione dei sistemi di circolazione, finalizzata a dotare la città di una rete su ferro in sede propria, che integri reti sotterranee, ferrovie di superficie e collegamenti di tipo più leggero. Tale rete deve avere un respiro metropolitano e servire gradualmente l'intera città a partire dal settore orientale. Solo in questo modo si avrà un rimedio effettivo e duraturo al grave inquinamento atmosferico ed ai suoi nefasti effetti sulla

salute pubblica e sul patrimonio storico-archeologico più volte denunciati.

Né bisogna avere preconcetti nei confronti dei tempi di realizzazione: le città europee con le quali vorremmo poterci confrontare sono riuscite in operazioni analoghe in tempi ragionevoli. Dal punto di vista dell'integrazione fra linee sotterranee, rete ferroviaria e linee tranviarie è di emblematico interesse il caso di Vienna, città senz'altro confrontabile con Roma, che ha realizzato un simile programma in poco più di un decennio. Ma a Vienna, l'amministrazione centrale si è appunto impegnata in prima persona.

L'ACQUISIZIONE PREVENTIVA DELLE AREE.

C'è, infine, da affrontare la questione della proprietà delle aree che formano il Sistema direzionale orientale. L'esperienza italiana ed europea insegna che obiettivi ambiziosi come quelli appena illustrati sono incompatibili con la proprietà privata delle aree, che consente solo operazioni di natura immobiliare e finanziaria. Quando invece si perseguono finalità generali di riequilibrio funzionale e di trasformazione qualitativa, è indispensabile la preventiva acquisizione dei suoli da parte dell'amministrazione pubblica. Basta pensare che la proprietà privata delle aree sarebbe evidentemente un ostacolo insormontabile alla eventuale riduzione delle cubature (rispetto a quelle attualmente previste dal piano regolatore generale), ove tale soluzione fosse necessaria per specifiche esigenze di riqualificazione.

Prima di illustrare la parte della proposta di legge che contiene norme idonee all'acquisizione pubblica delle aree di intervento, è opportuno sottolineare che gli autori della proposta avrebbero rinunciato volentieri a trattare questa materia se, come è tristemente noto, non si trovassero sprovvisti di una legge nazionale sugli espropri. Per sopperire a questa carenza di inaudita gravità, vista l'urgenza del provvedimento per Roma e la necessità di disporre delle aree di intervento in

regime di proprietà pubblica, si è dovuto studiare un impianto giuridico che, in caso di esproprio, tiene conto delle lecite ed effettive utilizzazioni degli immobili (suoli ed edifici) ma non delle trasformazioni urbanistiche potenziali, e cioè previste dai piani. Occorre, seppure schematicamente, ricapitolare qual è l'attuale situazione in materia.

È noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 29 maggio 1968, n. 55, dichiarava « l'illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 », e dell'articolo 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni « operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali », e ciò quando « le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo ». A seguito di questa sentenza, l'illimitatezza temporale dei vincoli venne corretta con la disposizione dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, secondo la quale i vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità « perdono efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati ». Il limite dei cinque anni venne poi prorogato per altre tre volte con le leggi 30 novembre 1973, n. 756, 22 dicembre 1975, n. 696, e 24 gennaio 1977, n. 6, fino a che, con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, si ritenne di aver introdotto nell'ordinamento urbanistico, attraverso l'istituto della concessione onerosa, il principio della separazione del diritto di edificare dal diritto di proprietà: con il conseguente effetto della risoluzione del problema dei vincoli urbanistici, nel senso che era ormai, e giustamente, ammissibile la loro illimitatezza temporale senza indennizzo.

Ma, la Corte costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, che affronta specificamente i criteri di indennità di esproprio, ha negato che la legge n. 10 del 1977 contenga la separazione del di-

ritto di edificare dal diritto di proprietà e, con la successiva sentenza 12 maggio 1982, n. 92, ha affermato che si deve riconoscere carattere permanente ai disposti dell'articolo 2 della legge n. 1187 del 1968. Di conseguenza le aree interessate da vincoli « a contenuto espropriativo », trascorsi cinque anni dall'approvazione dei piani, debbono considerarsi prive di previsioni urbanistiche: aree « bianche » (o « grige ») per le quali dovrebbero valere le norme relative a comuni sprovvisti di piano (0,03 mc/mq per le aree esterne al centro edificato e solo operazioni di recupero, manutenzione, eccetera all'interno dell'edificato). Secondo alcuni le aree già vincolate resterebbero invece in una specie di limbo, tra il comune incapace di espropriazione e il proprietario impossibilitato ad utilizzarle.

Come si vede, la situazione nella quale versa il nostro Paese in materia di diritto urbanistico non ha confronti con le altre nazioni europee. Per di più, le carenze legislative in materia di regime degli immobili sono strettamente connesse con le carenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Ed infatti, la già citata sentenza n. 5 del 1980 e la successiva n. 92 del 1982 invalidano anche le norme per la determinazione degli indennizzi fissate con le leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977, che si basavano sul valore agricolo medio dei suoli, moltiplicato per coefficienti correttivi.

L'ESPROPRIO BASATO SUL VALORE D'USO.

Rese incostituzionali le norme relative agli espropri, l'unico riferimento legislativo è ormai costituito dalla legge generale 25 giugno 1865, n. 2359 e dalla legge per il risanamento della città di Napoli del 1885. È importante sottolineare che nella legge n. 2359 del 1865 se l'indennità è commisurata al « giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita », è affermato anche il principio che « l'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica uti-

lità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nell'espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario ». E non vi è dubbio che l'aumento di valore determinato dall'esecuzione di un'opera pubblica coincide con l'aumento che sarebbe determinato da qualunque previsione dello strumento urbanistico.

Ed è proprio questo il succo della normativa che qui viene proposta. Basandosi sulle procedure della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e su un dispositivo per le espropriazioni che fa riferimento essenziale al « valore d'uso effettivo » del bene oggetto del procedimento, essa considera cinque fattispecie di situazioni d'uso e sette possibili varianti legate a specifiche particolari situazioni proprietarie. Ed infatti, il comma 7 dell'articolo 13 ribadisce il principio, ripreso dalla legge n. 2359 del 1865, che « nella determinazione delle indennità (...), non deve tenersi alcun conto dell'ubicazione degli immobili nonché del maggior valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera od impianto pubblico ».

Ma perché allora, nella proposta in esame, si è adottato il valore d'uso e non, più semplicemente, la legge del 1865? Il motivo sta proprio nella necessità di chiarire bene che non si tratta del valore di mercato che avrebbe l'area da espropriare se fosse edificabile (secondo i criteri di stima usati più correntemente, i quali finiscono in tal modo per attribuire all'area esproprianda non il valore suo proprio ma quello di aree diverse); si tratta invece del valore derivante a ciascun bene dalla sua legittima ed effettiva utilizzazione.

Se in linea generale la determinazione dell'indennità è basata su un preciso riferimento al valore d'uso del bene oggetto del procedimento, più in particolare, per le aree comprese nelle zone destinate all'utilizzazione agricola o comunque non suscettibili di trasformazione urbanistica, l'indennità è pari al valore commisurato all'uso in atto. Nei soli casi in cui non sia possibile determinare l'effettiva utiliz-

zazione, la normativa prevede il ricorso a parametri per il calcolo dell'indennità. Sono inoltre previste opzioni a favore dell'indennità agricola o a favore dell'indennità parametrica, ma anche a favore del valore dichiarato da atto ufficiale almeno un anno prima della data di entrata in vigore della legge. Infine sono stabilite le situazioni nelle quali si deve prevedere un'integrazione dell'indennità espropriativa, i soggetti diversi dai proprietari degli immobili per i quali sono previsti specifici indennizzi, le procedure per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza e forme particolari di incremento dei valori di esproprio.

Saremmo ben lieti se questi principi, comuni alle esperienze più avanzate dell'urbanistica europea, si affermassero definitivamente nel nostro ordinamento nell'ambito della legge per Roma capitale per poi essere estesi, com'è indispensabile, all'intero territorio nazionale.

IL PARCO STORICO-ARCHEOLOGICO DEI FORI E DELL'APPIA ANTICA.

Indispensabile alla riqualificazione urbanistica e ambientale di Roma, e complementare alla realizzazione del Sistema direzionale orientale (SDO), è la realizzazione del parco storico-archeologico centrale e dell'Appia antica: un'impresa i cui precedenti risalgono a più di un secolo fa, che qui conviene brevemente ricordare.

Dalla legge del 1887 alla nomina della Commissione reale.

Nel pieno della febbre edilizia degli anni Ottanta del secolo scorso, quando da tempo era in corso la strage di vigne, orti e ville patrizie all'interno delle mura, culminata nella distruzione di villa Ludovisi (che suscitò l'indignazione della cultura europea, da Hermann Grimm a Mommsen a D'Annunzio, che la stigmatizzò nella « Vergine delle Rocce »), il comune di Roma ebbe un meritorio sussulto di responsabilità. Su proposta del medico

e deputato Guido Baccelli, il 17 gennaio del 1887 approvò per acclamazione un ordine del giorno che riconosceva « utile e decoroso alla Capitale il progetto di congiungere i monumenti antichi che si trovano nella zona meridionale della città per mezzo di pubblici giardini e di grandi viali alberati », facendo voti perché il Governo promovesse « le necessarie disposizioni di legge ».

In seguito, insieme allo storico e deputato Ruggero Bonghi, Guido Baccelli presentò alla Camera una proposta di legge che, dopo una non lunga ma animata discussione (non mancarono i demagoghi che si opposero, in nome dei « bisogni reclamati dalle popolazioni rurali » che raccomandavano di « pensare prima che alle opere sia pure d'arte, alle necessità dei cittadini », perché « il popolo non cerca i monumenti, cerca lavoro » eccetera), venne approvata il 5 luglio. È la legge 14 luglio 1887, n. 4730, che, riproducendo quasi integralmente l'ordine del giorno comunale, dichiarava di pubblica utilità « l'isolamento dei monumenti nella zona meridionale di Roma ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e di pubblici giardini »; e istituiva una Commissione mista di membri nominati dal comune e dal Governo, col compito di provvedere in parti uguali a un « piano di esecuzione ». Per l'indennità di esproprio si indicava la legge n. 2359 del 1865: la media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della legge n. 4730 del 1887.

Il perimetro della zona vincolata era assai ampio. Comprendevo Foro e Palatino, Colle Oppio, Celio, Circo Massimo e tutta la zona meridionale entro le mura, in tutto 227 ettari: dei quali 87 già demaniali (Foro e Palatino, la parte meridionale di Colle Oppio, il semenzaio di San Sisto, le Terme di Caracalla), il resto appartenente a privati.

La Commissione mista subito nominata (presieduta dal direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, l'archeologo Giuseppe Fiorelli), restrinse il perimetro, identificò le proprietà da espropriare e

compilò un primo piano di esecuzione, che venne approvato dal Parlamento, unito alla legge 7 luglio 1889, n. 6211, e sostituiva, per questa parte della città, il piano regolatore allora vigente, approvato nel marzo 1883. Per le aree escluse dal perimetro vengono prescritti indici fondiari, limiti di altezza e di distanza: il termine per gli espropri viene prolungato a dieci anni.

Seguono dieci anni infruttuosi, per la crisi economica che investe l'Italia e Roma, mentre crescono le proteste dei proprietari delle aree vincolate ad esproprio. Ulteriori proroghe e ulteriori restrizioni al perimetro vengono apportate dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509 (Ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli). E solo nove anni dopo si entra nella fase risolutiva con la legge 11 luglio 1907, n. 502, che stanziava sei milioni (due a carico del comune) per i lavori e gli espropri, per i quali si intende far ricorso oltre che alla legge n. 2359 del 1865, alla legge per Napoli, 15 gennaio 1885, n. 2892; e restringe ulteriormente il perimetro definendo « eventuale » l'esproprio di Colle Oppio e Circo Massimo, e istituisce la « Commissione reale per la zona monumentale di Roma ».

*L'opera della Commissione reale,
espropri e realizzazioni.*

La Commissione reale (presieduta dall'onorevole Guido Baccelli, in rappresentanza del comune di Roma, dagli ispettori superiori del genio civile e del tesoro, dal direttore del Foro romano e Palatino Giacomo Boni, poi sostituito dal senatore Rodolfo Lanciani, professore di topografia romana all'università di Roma) fu posta alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, col potere di deliberare su espropri, piani, esecuzione delle opere, erogazione dei fondi eccetera: e cominciò a lavorare alla fine di maggio 1908; e da allora, fino al giugno 1914, tenne ben centoquattordici adunanze.

Suo compito, realizzare un piano che « riunisse i monumenti della parte meridionale di Roma, che sono i più impor-

tanti e significativi, per mezzo di viali alberati e pubblici giardini, ottenendo così il duplice vantaggio di una definitiva protezione di quegli avanzi gloriosi dell'antica grandezza, che venivano ad essere posti nell'onore dovuto, e di un sicuro bonificamento di una zona tra le più malsane della Capitale. Un fine dunque di bene intesa tutela monumentale e di previdenza sociale». In sostanza, come detto nel regolamento del 12 marzo 1908, n. 151, si trattava di creare « un parco che a sistemazione avvenuta, dovrà essere consegnato per la manutenzione al comune ».

Come sempre, il problema maggiore fu quello degli espropri. Per l'esproprio dei 140 ettari di proprietà privata previsti dalla legge n. 4730 del 1887, l'ufficio tecnico erariale aveva calcolato una spesa di 25,2 milioni di lire; per i 79,3 ettari del perimetro ridotto previsti dalla legge n. 2611 del 1889, 17 milioni di lire; per i 59,8 ettari previsti dalla legge n. 502 del luglio 1907 (che istituiva la Commissione reale) 10,3 milioni di lire. Ma intanto, nel 1906, il Ministero della pubblica istruzione aveva fatto redigere un nuovo preventivo, stabilendo per espropri e lavori 6.500.000 lire (lire 1.900.000 per i lavori, lire 4.555.000 per gli espropri).

La Commissione dovette dunque procedere con grande avvedutezza, rinunciando a molte delle opere previste (tra cui, ad esempio, l'allargamento di alcune strade, via Latina e via di Porta San Sebastiano, il che fu un gran bene): e concentrò la propria attività sulla sistemazione della zona che dall'Arco di Costantino per via di San Gregorio si spinge fin oltre le Terme di Caracalla abbracciando le pendici meridionali del Palatino e del Celio e la collina di Santa Balbina, per la creazione di quella che sarà la Passeggiata Archeologica.

A dimostrazione delle difficoltà che la Commissione dovette affrontare per superare lo scoglio degli espropri, riportiamo le « enormità » denunciate dalla Commissione nella relazione finale pubblicata nel 1914. A causa dell'esagerazione delle perizie giudiziarie, per l'esproprio di 41 im-

mobili per complessivi 36,4 ettari si dovette pagare il 40,9 per cento in più rispetto alle offerte di ufficio: per un « pertinace ed evidente errore di interpretazione » dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, « si dovette applicare a terreni nudi, soggetti a inondazioni o vincolati alla servitù d'intangibilità di ruderi monumentali, prezzi fatti per aree edificate, con conseguenze disastrose » (fino a pagare, in certi casi, un prezzo superiore del 243 per cento rispetto alle somme offerte).

E nonostante tutte queste difficoltà, l'opera della Commissione merita tutto il nostro apprezzamento. In conclusione furono espropriati 36,6 ettari (sui 75,9 che erano stati vincolati) per una spesa di 4.480.739 lire, e i lavori eseguiti costarono 1.555.324 lire: la salvaguardia archeologico-paesistica della zona monumentale è costata dunque complessivamente 6.358.803,57 lire.

Tra il Colosseo, le pendici di Celio e Palatino e le Terme di Caracalla furono spazzati via capannoni, segherie, depositi di stracci e di carbone, officine, concerie, osterie, fabbriche di sapone, concimaie, il tutto in stato di abbandono; furono demolite le murature che chiudevano l'orto botanico sul Celio, un casone di quattro piani del Banco di Napoli che opprimeva San Gregorio, e un altro dei Beni stabili; agli sfrattati si provvide con sussidi, « così che fra centinaia di sfratti la Commissione non ebbe bisogno di ricorrere alla procedura forzosa se non una sola volta, per sfrattare un negoziante di ferami ».

Il maggior risultato di questa grande operazione di risanamento ambientale, sorretta da una decisa per quanto faticosa politica fondiaria, fu la Passeggiata Archeologica, il gran parco tra le Terme di Caracalla e il Circo Massimo percorso da un viale di 600 metri chiuso al traffico da una cancellata (e oggi degradato a strada di traffico) tra le pendici del piccolo Aventino e quelle del Celio. Impoimenti furono i lavori per la sua sistemazione a verde: oltre a migliaia di arbusti, furono messe a dimora circa 8.000 piante

da vivaio, 160 pini domestici alti 6-7 metri, più 500 pini di Aleppo. Così, una delle zone più prestigiose di Roma antica, fra il Colosseo e l'Appia antica, fu salvata dall'espansione edilizia: e creato un sistema collegato di fondovalle (Foro Romano, conca dell'Anfiteatro, via di San Gregorio, Terme di Caracalla) sui quali si affacciano i colli (Palatino, Celio, Oppio, Piccolo Aventino).

Gli anni Trenta: sventramenti e degradazione della Zona monumentale.

Il carattere e la funzione di questa grandiosa realizzazione vennero distrutti negli anni Trenta. Con lo sventramento di via dell'Impero e l'allargamento di via di San Gregorio (battezzata dei Trionfi) e poi con la costruzione dell'E 42 (EUR) alle Tre Fontane, la Passeggiata Archeologica è diventata un tronco del grande asse viario tra il centro storico e i quartieri meridionali, e tutta la tranquilla e riservata Zona monumentale è diventata un sempre più congestionato canale di traffico.

Con via dell'Impero venne raso al suolo un grande quartiere di impianto cinquecentesco per collegare piazza Venezia con lo sbocco di via Cavour (come con varie soluzioni era stato previsto dai piani regolatori postunitari), ma soprattutto per dotare Roma di una grande arteria per le parate militari, e far vedere il Colosseo da piazza Venezia, allora scambiata per ombelico del mondo. Lo sventramento fu realizzato con rapidità pari all'improvvisazione e alla grossolanità delle soluzioni: lo stesso piano regolatore del 1931, che passava al tritacarne il centro storico, lasciava nel vago il tracciato, finché tra ordini e contrordini fu scelto quello rettilineo « diritto come la spada di un legionario », a detta degli esultanti giornalisti del tempo.

La solenne inaugurazione avvenne nel « decennale della rivoluzione », 28 ottobre 1932, con Mussolini a cavallo, e l'opera fu compiuta nei primi mesi del 1933 con la demolizione di tutti gli edifici lungo

via Alessandrina, a specchio dei Fori di Augusto e di Traiano. Il bilancio fu disastroso: ridotte in polvere quattro chiese (la più importante di tutte Sant'Urbano ai Pantani con monastero medievale, e rifatta nel Sei e Settecento), giardini, palazzi, case; in tutto oltre 5.000 vani di abitazione, che ospitavano circa 1.000 famiglie per circa 4.000 persone, le quali (insieme a quelle che contemporaneamente erano state cacciate dallo sventramento di via del Mare, dall'altra parte del Campidoglio) vennero deportate nelle borgate « rapidissime », vergogna di Roma.

Ma via dell'Impero non solo fece sparire un prezioso tessuto urbano, sventrò anche la stessa conformazione geologica di Roma, spianando la collina che dall'Esquilino scendeva verso Foro Romano e Palatino, e si addossava alla Basilica di Massenzio: la Velia. Con essa, come dirà più tardi Giuseppe Bottai, furono distrutte alcune decine di migliaia di metri cubi di « strutture e calcestruzzi romani »; in realtà furono polverizzati due millenni di storia, dalle origini di Roma alla Repubblica, dall'Impero al Rinascimento. La Velia era uno dei sette colli: così che quando Mussolini il 9 maggio del 1936 invitò gli italiani a salutare « la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma », ignorava che quattro anni prima ne aveva fatto sparire uno.

Rasi al suolo un quartiere e un colle fatale, il disastro proseguì con l'allargamento (da 18 a 35 metri) della via dei Trionfi tra il Colosseo, divenuto un paracarro monumentale, e il Circo Massimo. Altre vittime furono due insigni avanzi archeologici, il basamento del Colosseo di Nerone e la Meta Sudante: l'unico avanzo conservato a Roma di fontana monumentale, un torrione conico in mattoni alto otto metri, spazzato via da un giorno all'altro col pretesto che ingombrava il passaggio delle « quadrate legioni ». E il risultato di tutto ciò fu che tra piazza Venezia e il Colosseo, tra questo e le Terme di Caracalla, tra queste e la nuova via Imperiale (Cristoforo Colombo) in direzione dell'E 2 (EUR) si venne a creare un

asse viario che tagliava in pieno la « Zona monumentale » che tanta fatica era costata vent'anni prima, e la trasformava definitivamente in un canale di traffico, degradando i resti antichi a meri elementi scenografici.

La crisi degli anni Cinquanta e Sessanta.

Col dopoguerra la situazione si aggrava. Negli anni cinquanta le infauste vicende della formazione del nuovo piano regolatore portano all'indiscriminata espansione a macchia d'olio a tutto vantaggio delle speculazioni dei grandi proprietari dislocati nei quattro punti cardinali: la previsione più importante del piano regolatore (adottato nel 1962 e approvato nel 1965), cioè l'asse attrezzato, non viene attuata, e nel centro storico (che pure il piano regolatore difende nella sua struttura fisica) si vanno addensando intollerabili funzioni terziarie e direzionali, che trasformano le residenze in uffici ed espellono gli abitanti (negli ultimi trent'anni la popolazione del centro storico si è più che dimezzata), aumentando fino all'attuale paralisi del traffico (la motorizzazione, dal 1939 a oggi, è cresciuta di trenta volte).

Peggiorano le cose i lavori per le Olimpiadi del 1960, il trasferimento all'EUR dei maggiori complessi direzionali, la realizzazione del Grande raccordo anulare (fatto col compasso puntato sul Campidoglio, dirà Luigi Piccinato), il proliferare nel centro di appendici di Ministeri e altre attività terziarie (per un milione e mezzo di metri cubi nell'ultimo decennio). Quanto alla « città archeologica », è diventata ormai il canale obbligato per i collegamenti tra il centro e i quartieri meridionali (in via dei Fori Imperiali passano 60.000 auto al giorno): e alla Passeggiata Archeologica non si risparmiano neppure offese edilizie, come la costruzione dell'informe edificio della FAO.

Le antichità corrose dall'inquinamento e la legge Biasini.

Il dramma del centro archeologico di Roma comincia con le dichiarazioni che,

il 20 dicembre 1978, il soprintendente Adriano La Regina fa alle agenzie di stampa sulle gravissime condizioni in cui si trovano i monumenti marmorei, archi e colonne istoriate, sotto l'impatto dell'inquinamento atmosferico: da far temere che « senza ombra di dubbio, nel giro di pochi decenni, perderemo tutta la documentazione fondamentale della storia dell'arte romana ». L'allarme è confermato dalla commissione istituita nel gennaio 1979 (presieduta dal vicepresidente del consiglio nazionale del Ministero dei beni culturali, Cesare Gnudi) che conclude i suoi lavori nell'aprile dell'anno dopo: la miscela di veleni scaricata nell'atmosfera dalle combustioni industriali, dal riscaldamento domestico e dal traffico minaccia di sfarinare in gesso il carbonato di calcio dei marmi, con irreparabile perdita di immagine.

Le fotografie della corrosione, delle croste nere, dello sfarinamento fanno il giro del mondo. Nel febbraio 1981 compaiono sulla stampa le prime proposte per l'eliminazione del traffico da via dei Fori Imperiali per la creazione al suo posto di un grande parco archeologico: e la via viene chiusa al traffico, la domenica, per la prima volta, il 2 gennaio (iniziativa in seguito purtroppo lasciata cadere). Il Parlamento non resta insensibile: il Consiglio dei ministri, ricevuto il rapporto della commissione Gnudi e un programma della soprintendenza archeologica, il 9 maggio 1980 approva un decreto per un finanziamento straordinario, che dopo un lungo cammino viene trasformato all'unanimità in legge approvata il 4 marzo 1981 (Ministro per i beni culturali e ambientali Oddo Biasini). È la legge 23 marzo 1981, n. 92, detta legge Biasini, « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma »: 180 miliardi in cinque anni dei quali due alla soprintendenza archeologica di Ostia, dieci alla soprintendenza dell'Etruria meridionale e 168 alla soprintendenza archeologica di Roma.

I fondi vengono sbloccati con sette mesi di ritardo, i lavori di restauro co-

minciano nei primi mesi del 1982. La legge segna senza dubbio un salto di qualità nella politica italiana nei riguardi dei beni culturali, sotto la spinta di una sempre più diffusa preoccupazione ambientale: due mesi prima, l'8 gennaio 1982, si era dovuto rimuovere dalla piazza del Campidoglio la statua equestre di Marco Aurelio. E d'altra parte anche il comune di Roma (sindaco Petroselli) aveva mostrato interesse per le antichità, collaborando con la soprintendenza ad alcuni interventi decisivi attuati fra il 1979 e il 1981 per il recupero della zona archeologica centrale.

Il 15 dicembre 1980 si era dato inizio allo smantellamento della via del Foro romano, sistemata nei primi anni Cinquanta, che creava una violenta frattura tra Foro e Campidoglio: mentre al capo opposto veniva pedonalizzata la piazza del Colosseo. In tal modo si ricostituiva l'unità Colosseo-Foro Romano-Campidoglio e la continuità dell'antica Via Sacra e del Clivo Capitolino: il Colosseo veniva liberato dalla sua condanna a spartitraffico e si restituiva un ambiente tranquillo agli archi di Costantino e di Settimio Severo, prima sfiorati dal traffico e investiti in pieno da vibrazioni e gas di scarico. Quanto al Foro romano, con l'eliminazione dell'omonima strada e la successiva esplorazione archeologica, è stato portato a termine il suo totale scoprimento, iniziato nel 1803 da Pio VII.

Il Parco dei Fori Imperiali: protestano i nemici dell'archeologia.

Mentre dietro le impalcature procedevano i complessi lavori di restauro di archi, colonne e templi, si accendeva il dibattito sull'«operazione Fori Imperiali»: cioè sull'opportunità di procedere alla ricomposizione e alla valorizzazione del complesso archeologico centrale eliminando l'ex-via dell'Impero, per riportare in luce le antiche piazze e creare un grande parco archeologico. In suo favore si erano pubblicamente pronunciate 240 persone di cultura, scrittori, storici, ar-

cheologi, funzionari dell'amministrazione, firmando un appello pubblicato dal *Corriere della Sera* il 14 marzo 1981 («potrà essere creato un parco archeologico senza pari al mondo, e quindi uno straordinario spazio per la ricreazione e la cultura, tale da permettere un rapporto vitale e non retorico con il nostro passato»): mentre si era messa all'opera, dal febbraio 1981, una commissione presieduta dal sindaco Luigi Petroselli.

La commissione (composta dagli assessori comunali al centro storico, al traffico, ai lavori pubblici e alla cultura, da rappresentanti delle ripartizioni traffico e antichità e belle arti, delle associazioni, da esperti esterni e, per lo Stato, dal soprintendente archeologico) termina i lavori il 1° aprile 1982 con un documento in cui si dichiarava di «concordare all'unanimità con l'obiettivo di valorizzazione scientifica e sociale dell'area dei Fori imperiali e con la conseguente costituzione del parco archeologico, secondo un programma articolato nel tempo», e si suggerivano modalità e tipi di intervento. Ma intanto sui giornali (capofila il quotidiano romano *Il Tempo*) si faceva sempre più grossa e invadente la voce degli oppositori, della più varia estrazione e provenienza.

Non si trattava solo di nostalgici del regime fascista, ma anche di molti che per cultura avrebbero pur dovuto capire qualcosa; lo strano è che a tutti interessava soprattutto il traffico, come se in tutti allignasse una segreta vocazione a fare il vigile urbano, e come se l'abolizione della via dei Fori Imperiali dovesse avvenire da un giorno all'altro e senza alternative. Peggiori fra tutti furono alcuni rinomati critici d'arte insediati nelle pagine culturali dei maggiori quotidiani che, completamente sprovvisti di elementari nozioni di archeologia e urbanistica, si rivelarono postumi, entusiasti esaltatori degli sventramenti degli anni trenta: del tutto indifferenti alla sorte delle antichità aggredite dall'inquinamento, scambiavano per progresso il rombo dei motori e l'inquinamento, e per bene culturale l'asfalto.

Anche la semplice considerazione che l'esplorazione archeologica potesse iniziare e proseguire per anni nelle aree laterali alla sede carrabile (Via dei Fori Imperiali è infatti una distesa larga un centinaio di metri, la sede carrabile una trentina) senza creare alcun problema di traffico e con incalcolabili contributi alla nostra conoscenza della storia di Roma, fu sprezzantemente accantonata: il centro del mondo antico doveva per sempre restare sepolto e sconosciuto e ricoperto di asfalto, considerato un intoccabile tabù. In favore dello scavo si era pronunciato il Ministro per i beni culturali e ambientali Vincenzo Scotti in una conferenza stampa sotto l'Arco di Costantino (20 luglio 1982), e poi il comitato di settore ai primi di marzo 1983: ma il personaggio che era in seguito diventato Ministro, l'avvocato Nicola Vernòla, in un'altra conferenza stampa al Collegio romano (29 marzo 1983) diede ragione ai nostalgici e agli incompetenti, vietando qualsiasi intervento di scavo. Nell'estate del 1984 la maggioranza capitolina di sinistra (sindaco Vetere) approvò una delibera per gli scavi nel Foro di Nerva: fu impiantato un cantiere che poi, per anni, cambiata l'amministrazione, rimase silenzioso e deserto.

Bisognerà aspettare il settembre 1988 per la ripresa dei lavori.

L'esemplare restauro dei monumenti, il suo costo e il blocco dei fondi.

Bloccata l'operazione Fori Imperiali, proseguiva alacramente l'attività della soprintendenza archeologica, utilizzando i fondi della legge Biasini per il restauro, il consolidamento, la valorizzazione delle antichità romane, attuando quella che può essere considerata la più vasta opera di restauro archeologico mai intrapresa in Europa. È stato avviato così il consolidamento e il risanamento dei grandi complessi monumentali (Foro Palatino, Terme di Caracalla, Domus Aurea, Colosseo, Circo Massimo). Sono stati fatti scavi sistematici, oltre che nel centro (Crypta Balbi), nel suburbio, per una conoscenza preventiva del territorio per evitare di-

struzioni in caso di lavori per opere pubbliche. Sono stati acquistati il palazzo dell'ex-Istituto Massimo in piazza dei Cinquecento e il cinquecentesco Palazzo Altemps presso piazza Navona, nel quadro di una razionale sistemazione dell'immenso materiale del Museo nazionale delle Terme (di cui si sono restaurate le strutture antiche). Si sono acquistate decine di ettari del comprensorio della Villa dei Quintili lungo l'Appia Antica e nella zona di Gabii, e via dicendo.

Su tutto spicca il restauro di quella ventina di monumenti che per sei anni sono stati coperti dalle impalcature, e che costituiscono le massime espressioni dell'arte romana: Colonne Traiana e Antonina, Archi di Costantino, di Giano e degli Argentari, templi di Adriano, di Vespasiano, Saturno, eccetera. Un restauro scientifico condotto con le tecniche più raffinate per la pulitura, il consolidamento delle superfici, la rimozione delle incrostazioni, ad opera di circa 150 esperti provenienti da enti specializzati, a cominciare dall'Istituto centrale del restauro.

Quanto è costata la salvezza di questo straordinario archivio di pietra? Il restauro dei 511 metri quadrati della Colonna Traiana è costato 3 miliardi e 340 milioni di lire, per i 517 metri quadrati della Colonna Antonina si sono spesi 4 miliardi e 243 milioni di lire, per i 1.915 metri quadrati dell'Arco di Costantino 6 miliardi e mezzo di lire. In totale, il restauro di quella ventina di monumenti è costato poco più di 24 miliardi di lire, l'equivalente del costo medio di costruzione di un solo chilometro di autostrada: quelle autostrade, spesso inutili e devastanti, per le quali negli ultimi dieci anni si sono stanziati circa 18.000 miliardi, con il compiacimento dei benpensanti sempre pronti invece a lesinare le spese per i beni culturali, quasi fossero la ragione prima del collasso della finanza pubblica.

Per il 1988 la legge Biasini non è stata più rifinanziata, e si è riusciti soltanto a inserire nel decreto per Roma Capitale del 30 dicembre 1988, n. 552,

poi reiterato con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, un finanziamento di 70 miliardi di lire per il triennio 1989-1991 per la soprintendenza archeologica. Una cifra modesta (la soprintendenza aveva presentato un programma per 186 miliardi di lire), del tutto insufficiente a garantire la prosecuzione dei lavori. Col rischio, tra l'altro, che i monumenti appena restaurati non possano essere sottoposti all'indispensabile manutenzione continuata e sistematica, e quindi tornino preda dell'inquinamento, vanificando i risultati della lunga e meritoria opera svolta.

Ma non si tratta soltanto di questo. Colla riduzione dei finanziamenti si blocca la ricerca scientifica della storia di Roma, proprio mentre l'esplorazione sulle pendici settentrionali del Palatino ha portato a risultati di eccezionale importanza, come la scoperta delle mura di Roma primitiva in tre fasi sovrapposte, fino alla seconda metà dell'ottavo secolo, l'epoca cioè dell'« inaugurazione » romulea della città. E si chiudono gli innumerevoli cantieri di scavo da anni al lavoro (nella zona della Curia, attorno al Tempio di Saturno, sul Celio, nella valle del Colosseo) compresi quelli degli istituti stranieri (inglesi, francesi, svizzeri, americani, danesi e finlandesi) con grave pregiudizio per il buon nome dell'Italia verso la comunità scientifica internazionale.

Da Piazza Venezia ai piedi dei Castelli Romani: il grande parco per una Roma migliore.

La salvaguardia delle antichità romane non può ovviamente essere garantita solo dall'opera di restauro, manutenzione e consolidamento: è necessario intervenire sul piano urbanistico, eliminando all'origine le cause di inquinamento e di degrado, sistemando il centro archeologico di Roma e realizzando il parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica (come dice l'articolo 1 della presente proposta di legge).

È un progetto grandioso che è stato studiato nei minimi particolari da un'équipe di urbanisti, archeologi, paesaggisti ed esperti in scienza dei trasporti, coordinata da Leonardo Benevolo, per incarico della soprintendenza archeologica, e nei mesi scorsi pubblicato in volume. Esso consiste in una serie di interventi che possono essere così sintetizzati: 1) smantellamento graduale dell'ex-via dell'Impero, e quindi esplorazione archeologica per riportare in luce le antiche piazze imperiali (Cesare, Traiano, Augusto, Nerva) e creare il parco unitario Fori Imperiali-Foro Romano, ampliando il centro storico e arricchendo Roma e i romani di un incomparabile spazio per la cultura, la contemplazione, il riposo, per tacere del contributo che lo scavo stratigrafico darà alla conoscenza della storia della città (è prevista anche la ricostituzione della collina della Velia, e la costruzione entro di essa del museo dei Fori); 2) il riassetto ambientale della zona tra il Colosseo e le Mura, rimodellando le strade esistenti, eliminando quella che separa il Palatino dal Circo Massimo, liberando il Celio dalle costruzioni che lo occupano, attestando il traffico turistico fuori le Mura e istituendo mezzi navetta verso il centro: insomma restituendo il suo originario carattere alla Passeggiata Archeologica; 3) terzo intervento, la creazione del gran parco dell'Appia Antica, prosecuzione *extra moenia* del parco archeologico centrale: realizzando così la previsione del piano regolatore del 1965 che vincola a verde pubblico la campagna ai lati della via, tuttora minacciata dall'abusivismo edilizio, dal traffico, dalle discariche dei rifiuti, dopo essere stata spaccata in due dal grande raccordo anulare. I criteri per l'istituzione del parco, per circa 3.000 ettari, sono contenuti nella legge della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66.

Dunque, coll'eliminazione dello stradone che negli anni Trenta ha spianato un intero quartiere e con la creazione del parco centrale si sancisce l'incompatibilità del traffico con il centro storico e con la salute dei monumenti, e si ricava tutto

il vantaggio possibile dagli sventramenti del passato; con il risanamento della zona tra Colosseo e Mura si esalta il ruolo di monumenti e ambiente naturale; con il parco dell'Appia Antica si salva il più illustre, superstito lembo della campagna romana che per secoli è stato meta della cultura del mondo, si blocca la deleteria espansione a macchia d'olio e si assicura agli abitanti della città europea più povera di verde pubblico un'indispensabile riserva di spazio e di ossigeno.

Insomma, il progetto che qui si presenta configura uno straordinario parco urbano-metropolitano da Piazza Venezia ai piedi dei Castelli Romani, una struttura fatta di spazi liberi, di vuoti, di verde, che si presenta come complementare a quella complessa struttura edilizia, stradale e di servizi che sarà il Sistema direzionale orientale (SDO). L'archeologia, la natura e il paesaggio diventano l'asse portante dell'immagine di Roma, per una sua sostanziale riqualificazione urbanistica.

I presentatori di questa proposta di legge sono grati al professor Filippo Ciccone per il determinante contributo che ha dato all'elaborazione del testo. Ringraziano altresì il dottor Luigi Scano.

Riferimenti bibliografici essenziali.

Per la storia della Zona Monumentale, v. *La Zona monumentale di Roma e l'opera della Commissione reale*, Roma, Tipografia dell'Unione editrice, 1914. Una completa esposizione della questione Fori Imperiali, v. Italo Insolera e Francesco Perego, *Archeologia e città, storia moderna dei Fori di Roma*, editori Laterza, 1983. Il progetto del parco archeologico è pubblicato in *Roma, l'area archeologica centrale e la città moderna*, a cura di L. Benevolo e F. Scoppola, De Luca editore, 1988 (con scritti di A. Cagnardi, A. Cederna, M. De Vico Fallani, S. Giovenale, V. Gregotti, C. Pavolini, C. Podestà, L. Quaglia, A. Quarra, R. Rea, F. Scoppola). V. anche V. De Lucia, *Se questa è una città*, Editori Riuniti, 1989; P. e R. Della Seta, *I suoli di Roma*, Editori Riuniti, 1988. Un esauriente rapporto sulle recenti scoperte archeologiche nei vari cantieri, in *ARCHEO*, Roma, *il futuro del passato*, n. 48, febbraio 1989; *Scoperte, trovamenti e scavi in Roma e Suburbio*, « *Bullettino comunale* » 1982/86.

INDICE DELL'ARTICOLATO

CAPO I

- Art. 1. — *Obiettivi.*
- Art. 2. — *Riqualificazione delle aree centrali e della periferia orientale.*
- Art. 3. — *Parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica.*
- Art. 4. — *Piano speciale per il trasporto pubblico su ferro.*

CAPO II

- Art. 5. — *Commissione parlamentare.*
- Art. 6. — *Comitato di coordinamento.*
- Art. 7. — *Dipartimento per Roma capitale.*

- Art. 8. — *Commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze.*

CAPO III

- Art. 9. — *Procedure.*
- Art. 10. — *Modalità di attuazione.*
- Art. 11. — *Assegnazioni degli immobili, delle strutture e della loro gestione.*
- Art. 12. — *Affidamenti per compiti funzionali.*

CAPO IV

- Art. 13. — *Acquisizione dei beni immobili.*
- Art. 14. — *Copertura finanziaria.*

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Obiettivi).

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'attuazione del programma di cui agli articoli seguenti finalizzato alla qualificazione della città di Roma, per meglio garantire l'espletamento delle funzioni di capitale della Repubblica. Esso è basato sui seguenti interventi:

a) trasferimento di strutture e attività dell'amministrazione pubblica nelle aree del Sistema direzionale orientale;

b) realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica;

c) potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati e in sede propria.

ART. 2.

(Riqualificazione delle aree centrali e della periferia orientale).

1. Al fine di assicurare il contestuale decongestionamento delle aree centrali e la riqualificazione della periferia orientale è prescritto il trasferimento nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 10 dei seguenti Ministeri:

a) agricoltura e foreste;

b) bilancio e programmazione economica;

c) difesa;

d) finanze;

e) grazia e giustizia;

- f) industria, commercio e artigianato;
- g) lavori pubblici;
- h) lavoro e previdenza sociale;
- i) partecipazioni statali;
- l) pubblica istruzione;
- m) tesoro;
- n) trasporti;
- o) ambiente;
- p) protezione civile.

2. Il trasferimento delle sedi decentrate dei ministeri di cui al comma 1 nonché di altri ministeri e di altre strutture di interesse pubblico e relative all'istruzione universitaria ed alla ricerca, alle strutture militari ed all'amministrazione della giustizia, alle telecomunicazioni ed allo spettacolo, deve essere completato sulla base degli appositi studi promossi dal Governo con le modalità di cui all'articolo 9, al fine di contribuire, attraverso le nuove più opportune localizzazioni, alla riqualificazione diffusa della città di Roma e del territorio circostante.

3. L'utilizzazione dei manufatti e dei siti rimasti liberi a seguito dei trasferimenti di cui al comma 1, è definita, con le procedure di cui agli articoli 9 e 10, in modo da minimizzare il carico urbanistico gravante sull'area centrale, anche prevedendo a tal fine la demolizione degli edifici esisistenti, specie nei casi in cui ciò sia opportuno per valorizzare il patrimonio archeologico, storico-artistico e museale dell'area urbana in questione.

ART. 3.

(Parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica).

1. Il progetto per la realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica deve prevedere:

- a) il restauro edilizio, la qualificazione urbanistica e la migliore utilizzazione a fini pubblici delle opere architett-

toniche di interesse storico localizzate nell'area oggetto di intervento, in prima approssimazione individuata intorno a via XX settembre, via del Quirinale, via IV novembre, piazza Venezia, via dei Fori, via San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta San Sebastiano, via Appia antica;

b) il completamento degli scavi e delle sistemazioni a parco archeologico dei medesimi siti di cui alla lettera a);

c) la migliore sistemazione a parco pubblico delle aree libere di supporto al descritto sistema storico-archeologico.

ART. 4.

*(Piano speciale
per il trasporto pubblico su ferro).*

1. Con le modalità di cui agli articoli 9 e 10 è definito un programma organico di razionalizzazione ed ampliamento del sistema di mobilità dell'area romana, finalizzato allo sviluppo della rete su ferro ed in sede propria, sotterranea e di superficie, che preveda la massima integrazione fra le reti delle ferrovie dello Stato, di quelle delle ferrovie in concessione, nonché di quelle dell'Acotral e dell'Atac e che sia prioritariamente indirizzato alla risoluzione dei problemi di mobilità dell'area centrale e della periferia orientale.

CAPO II

ART. 5.

(Commissione parlamentare).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, su designazione dei gruppi parlamentari di appartenenza.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di indirizzo e di controllo relativamente al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a trasmettere alla Commissione di cui al presente articolo un rapporto semestrale sull'attuazione della presente legge.

ART. 6.

(Comitato di coordinamento).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i compiti di cui all'articolo 9, è istituito il Comitato di coordinamento per Roma capitale, composto da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) il sindaco di Roma;

c) il presidente della provincia di Roma;

d) il presidente della giunta regionale del Lazio.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può essere sostituito da un sottosegretario all'uopo delegato; il presidente della giunta regionale del Lazio, il presidente della provincia di Roma ed il sindaco di Roma possono essere sostituiti da uno dei componenti delle rispettive giunte all'uopo delegato.

ART. 7.

(Dipartimento per Roma capitale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento per Roma capitale.

2. Il dipartimento per Roma capitale è costituito da non meno di cinquanta unità, compreso il direttore, di grado non inferiore a dirigente generale. Il personale è scelto fra funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti locali collocati fuori ruolo, ovvero è assunto sulla base di con-

tratti annuali. I ruoli e le relative dotazioni organiche sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

3. Detto personale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza. Il trattamento del personale assunto a contratto è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei trattamenti corrisposti per incarichi e funzioni comparabili.

4. Il dipartimento ha il compito di predisporre gli atti del Governo di cui alla presente legge, anche tenendo conto delle elaborazioni affidate al comune di Roma dal decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

5. Con la medesima procedura di cui al comma 3 sono decise eventuali variazioni dell'organico del dipartimento per Roma capitale.

ART. 8.

*(Commissione consultiva
per l'esercizio coordinato delle competenze).*

1. Presso il dipartimento per Roma capitale è istituita una commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze relative all'attuazione della presente legge, composta da:

a) il direttore generale del dipartimento per Roma capitale, che la presiede;

b) il soprintendente archeologico di Roma;

c) il soprintendente per i beni artistici e storici di Roma;

d) il soprintendente archeologico del Lazio;

e) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

f) il soprintendente archeologico per l'Etruria meridionale;

g) il soprintendente archeologico per Ostia antica;

h) un rappresentante centrale del restauro;

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

l) un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane;

m) un rappresentante del Ministero delle finanze;

n) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

o) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

p) tre funzionari tecnici di grado dirigenziale per il comune di Roma, nominati dal sindaco, due per la provincia di Roma, nominati dal presidente della provincia, due per la regione Lazio, nominati dal presidente della giunta regionale;

q) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ferrovie dello Stato;

r) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale trasporti;

s) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Azienda comunale trasporti;

t) un rappresentante per ognuna delle aziende erogatrici di servizi operanti nel territorio del comune di Roma, Acea, Enel, Italgas, Sip.

2. I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, designati con le stesse modalità dei componenti, negli altri casi.

3. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

4. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri che, nei successivi dieci giorni, provvede con proprio decreto alla costituzione della commissione. Nel decreto sono altresì nominati i delegati o supplenti di cui al comma 2. Negli stessi termini si provvede alle surroghe eventualmente necessarie.

5. Compete alla commissione accertare che gli interventi e le opere da eseguire ai sensi della presente legge non siano in contrasto con vigenti disposizioni di legge o regolamentari, o di atti amministrativi.

6. I pareri espressi dalla commissione sono vincolanti e sostituiscono tutti i provvedimenti abilitativi ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora i pareri della commissione siano espressi con il voto contrario di uno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del comma 1 ed il voto contrario è motivato con ragioni attinenti la tutela dei valori paesaggistici, storico-archeologici, storico-artistici e storico-testimoniali, ovvero col voto contrario del rappresentante del Ministero dell'ambiente motivato con ragioni attinenti la tutela ambientale, le determinazioni della commissione sono sospese ed il suo presidente, entro cinque giorni dalla data della loro assunzione, rimette gli atti al parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, o del comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, secondo la rispettiva competenza. Il relativo parere deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti; ove esso non confermi quello della commissione, le determinazioni conseguenti sono assunte dal Ministro competente con provvedimento motivato da emanarsi entro cinque giorni.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano altresì allorché uno dei componenti della commissione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, assente dalla seduta della commissione per giustificati motivi, abbia comunicato al presidente

della commissione la propria motivata opposizione al parere espresso, entro sette giorni dalla comunicazione dello stesso.

CAPO III

ART. 9.

(Procedure).

1. Il programma di cui al capo I si attua, in via generale, con la seguente procedura:

a) il dipartimento per Roma capitale di cui all'articolo 7, sentiti gli organismi indicati ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 10, predispone ovvero promuove e coordina gli elaborati relativi:

1) al programma biennale di attuazione delle opere e degli interventi ed ai relativi e successivi aggiornamenti e specificazioni, comprensivi delle scadenze prescrittive per tutti i soggetti pubblici, previsti o meno dalla presente legge, incaricati di attuarli;

2) alla individuazione ed all'acquisizione pubblica delle aree di intervento;

3) alla progettazione urbanistica, alla progettazione di massima ed esecutiva ed alla realizzazione delle opere e degli interventi;

b) agli elaborati di cui alla lettera a) si applica la procedura prevista dall'articolo 8;

c) i medesimi elaborati, a partire dal programma biennale di attuazione di cui alla lettera a), vengono poi sottoposti al comitato di coordinamento di cui all'articolo 6, che li adotta;

d) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla approvazione definitiva degli elaborati di cui alle lettere precedenti.

2. L'approvazione di cui alla lettera d) del comma 1 sostituisce ad ogni effetto le

concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali.

ART. 10.

(Modalità di attuazione).

1. L'individuazione delle aree sulle quali attuare i trasferimenti dei ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 2, è effettuata, con la procedura di cui all'articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto della opportunità di conseguire, già attraverso il trasferimento delle sedi ministeriali, una riqualificazione diffusa del quadrante orientale della città di Roma.

2. L'utilizzazione dei manufatti e dei siti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è definita previa deliberazione del consiglio comunale di Roma da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza della deliberazione del consiglio comunale di Roma, la decisione è assunta, entro i trenta giorni successivi, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il progetto per la realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica di cui all'articolo 3, è definito, nella sua versione di massima e previa intesa con i comuni di Roma, Marino e Ciampino e sentite la provincia di Roma e la regione Lazio che dovranno esprimersi tramite i rispettivi consigli, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della progettazione particolareggiata dei singoli interventi compresi nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel progetto di massima del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica, una volta esperiti gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, il comune di Roma può bandire uno o più concorsi pubblici, finanziati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'importo

globale di lire 5.000 milioni, a tal fine utilizzando i fondi di cui all'articolo 13. I progetti in questione fanno parte integrante del programma di intervento della presente legge ai sensi della quale ne verrà finanziata la realizzazione.

5. Il Piano speciale di massima per il trasporto pubblico su ferro di cui all'articolo 4 è definito, sentiti il comune e la provincia di Roma, nonché la regione Lazio, che dovranno esprimersi tramite i rispettivi consigli, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge.

6. Si prescinde dai pareri e dalle intese di cui ai commi precedenti qualora gli enti competenti non abbiano adottato le delibere previste nei medesimi commi, nei termini ivi indicati.

ART. 11.

(Assegnazione degli immobili, delle strutture e della loro gestione).

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alle assegnazioni degli immobili e delle strutture oggetto degli interventi di cui alla presente legge alle amministrazioni, agli enti ed alle aziende pubbliche competenti, dodici mesi prima del loro completamento, al fine di facilitarne e renderne tempestiva la messa in uso. Dopo 24 mesi dall'affidamento, a cura del dipartimento per Roma capitale, viene redatto un rapporto sulla corretta utilizzazione e gestione degli immobili e delle strutture predetti, il quale viene trasmesso alla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e al Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla base di tale rapporto il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare assegnazioni diverse da quelle precedentemente stabilite.

ART. 12.

(Affidamento per compiti funzionali).

1. Il dipartimento per Roma capitale può avvalersi, per l'espletamento dei

compiti di cui alla presente legge, della collaborazione di esperti e di società di ricerca con provata e documentata esperienza nelle materie attinenti l'attuazione della presente legge, di società di documentata esperienza in materia di rilevazioni topografiche, di cartografia, di restauro, di indagine ed esplorazione archeologica, di sistemazione paesistica e giardinaggio, di società di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati i criteri e le modalità di affidamento di cui al comma 1 anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato.

CAPO IV

ART. 13.

(Acquisizione dei beni immobili).

1. Per l'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili necessari all'attuazione della presente legge, trovano applicazione le disposizioni procedurali di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni. L'indennità di espropriazione è determinata a norma dei successivi commi del presente articolo.

2. Per i terreni compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di pianificazione, nonché per ogni altro terreno avente utilizzazione a scopo colturale, l'indennità è determinata in misura pari al valore agricolo, con riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola.

3. Per i terreni aventi lecite utilizzazioni diverse da quella a scopo colturale, anche se compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola, l'indennità è determinata in misura pari al valore ad essi conferito dalle relative specifiche utilizzazioni anche in relazione all'esercizio delle attività connesse alle predette utilizzazioni.

4. Per i manufatti edilizi la indennità, comprendente quella relativa all'area di sedime, nonché nelle zone diverse da quella destinata all'utilizzazione agricola, all'area necessaria per le realizzazioni dei manufatti medesimi secondo la disciplina vigente precedentemente all'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, è determinata in misura pari al valore conferito dalle relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione all'esercizio delle attività connesse, al valore di base dei manufatti interessati, equivalente al loro costo di produzione, eventualmente diminuito di una percentuale di deprezzamento rapportata alla vetustà ed al loro stato di conservazione.

5. Per i terreni non compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola nonché per i manufatti edilizi, ove non abbiano alcuna utilizzazione in atto, la indennità è determinata con riferimento al valore attribuibile, secondo i disposti di cui ai commi 2 e 3, ad altri immobili, ubicati nella stessa zona censuaria, aventi analoghe caratteristiche ed effettivamente utilizzati, ovvero, qualora tale determinazione risulti impossibile od incongrua, in misura pari al valore dell'immobile interessato, determinato sulla base del reddito dominicale o del reddito dei fabbricati rivalutati, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132.

6. Per gli immobili la cui utilizzazione in atto non sia lecita a norma della vigente disciplina, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la specifica fattispecie, l'indennità è determinata con riferimento alla lecita utilizzazione dei vicini immobili aventi analoghe caratteristiche.

7. Nella determinazione delle indennità ai sensi dei precedenti commi del presente articolo non deve tenersi alcun conto dell'ubicazione degli immobili nonché del maggior valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera od impianto pubblico.

8. Con esclusivo riferimento ai terreni di cui ai commi 3 e 5, i proprietari interessati possono richiedere che l'indennità sia determinata, anziché ai sensi di quanto disposto ai predetti commi, in misura pari al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricadono i terreni da espropriare, coprano una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione agraria stessa.

9. In ogni caso, e nella fattispecie di cui al presente comma in alternativa a quanto ivi previsto, i proprietari interessati possono richiedere che l'indennità sia determinata in misura pari al valore dichiarato o definito agli effetti delle imposte di registro o di successione, od al corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto o a altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, intercorso almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge, rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la data del trasferimento considerato e quella di determinazione dell'indennità.

10. Qualora siano stati corrisposti, dai proprietari degli immobili da espropriare, contributi per opere di urbanizzazione e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali opere, le indennità, determinate ai sensi dei precedenti commi, sono aumentate dell'importo dei contributi versati. Le indennità sono altresì aumentate dell'importo della quota di contributo commisurata al costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, ove tale contributo sia stato corrisposto e le relative trasformazioni non siano state effettuate. In entrambi i casi gli importi indicati sono maggiorati degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

11. Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei proprietari, in misura eccedente quella dedotta a scomputo del contributo afferente alla concessione ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero in riferimento a trasformazioni che non siano state effettuate, le indennità, determinate ai sensi dei commi 2 e 8 del presente articolo, sono aumentate del valore di tali opere di urbanizzazione, equivalente al loro costo di produzione, eventualmente diminuito di una percentuale di deprezzamento riportata alla loro vetustà ed al loro stato di conservazione.

12. Le disposizioni relative ai manufatti edilizi ed alle opere di urbanizzazione, di cui ai precedenti commi, trovano applicazione nella misura in cui tali manufatti ed opere siano stati oggetto di trasformazioni conformi alla disciplina vigente al momento dell'esecuzione di tali trasformazioni. Le predette disposizioni si applicano altresì nei casi di manufatti ed opere oggetto di trasformazioni difformi dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione, qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione le relative sanzioni amministrative, irrogate a norma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero sia stata rilasciata concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

13. Per i manufatti edilizi oggetto di trasformazioni in base a convenzioni con enti pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni, è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle convenzioni medesime.

14. Nei casi in cui l'espropriazione attinga ai terreni di cui al comma 2 del presente articolo, coltivati da fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, co-

stretti ad abbandonare i terreni stessi, ai predetti soggetti, purché coltivino i terreni interessati da almeno un anno prima dell'inizio della procedura espropriativa, deve essere corrisposto un indennizzo pari all'indennità determinabile ai sensi del medesimo comma 2.

15. Nei casi in cui l'espropriazione attinga ad immobili di cui ai commi 3 e 4, lecitamente utilizzati in locazione, enfiteusi, compartecipazione, da soggetti diversi dai proprietari degli immobili costretti ad abbandonare gli immobili medesimi, a tali soggetti, purché utilizzino gli immobili almeno un anno prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, deve essere corrisposto un indennizzo pari alla metà dell'indennità determinabile ai sensi dei citati commi 3 e 4.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 21.105 miliardi per il dodicennio 1989-2000, di cui lire 5 miliardi per l'esercizio 1989, lire 1.100 miliardi per l'esercizio 1990, e lire 2.000 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2000, si fa fronte:

a) quanto a lire 5 miliardi per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Interventi a favore della finanza regionale »;

b) quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1990 al 2000, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2;

c) quanto a lire 595 miliardi per l'esercizio 1990 e 1.495 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2000, mediante una quota parte del maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna di esse, come determinate dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il coefficiente 1,05.

3. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *f*, n. 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 49, per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

4. La quota di maggior gettito derivante dall'applicazione del disposto del comma 3, non utilizzata ai fini della copertura finanziaria della presente legge, ai sensi del comma 1, lettera *c*), sarà destinata, nei modi previsti con apposito provvedimento legislativo, al finanziamento di misure per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto merci, per il contenimento dei costi e delle tariffe nel medesimo settore, e ad investimenti per strutture intermodali e potenziamento dei sistemi di trasporto merci su rotaia e su acqua.

5. Le somme di cui al comma 1 affluiscono su apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed intestata « Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma Capitale ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o suoi delegati sulla base della ripartizione effet-

tuata in sede di decreto di approvazione del programma biennale di cui all'articolo 9.

6. Le aree acquisite e non impegnate per la localizzazione di manufatti di proprietà dell'amministrazione centrale sono trasferite, con le modalità di cui all'articolo 11, al comune di Roma.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.